

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2609

PROPOSTA DI LEGGE**d'iniziativa dei Deputati AMALFITANO, BELCI***Presentata il 16 dicembre 1978*

Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche del personale dipendente dai soppressi istituti sperimentali talassografici di Messina, Taranto e Trieste

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 4 luglio 1977, n. 439, emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1965, n. 70, è stata disposta la soppressione degli Istituti sperimentali talassografici di Messina, Taranto e Trieste — enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza ed alla tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 625 — ed il loro contestuale incorporamento nel Consiglio nazionale delle ricerche.

Detto decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 439, ha tuttavia lasciato insoluto il problema del personale statale operante presso i citati istituti, che ammonta a complessive 29 unità e che non ha rapporto giuridico di dipendenza dai soppressi istituti stessi, in quanto appartiene ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ora, se detto personale fosse stato alle dirette dipendenze dei menzionati istituti talassografici, il passaggio nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche sa-

rebbe dovuto avvenire mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, così come stabilito dall'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Essendo invece il personale di cui trattasi inserito, come si è detto, nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è necessario che il suo trasferimento da dati ruoli a quelli del Consiglio nazionale delle ricerche sia disposto tramite apposito provvedimento legislativo. A tale fine, quindi, viene presentata l'unita proposta di legge.

È bene porre in risalto che il personale in parola ha conseguito una notevole specializzazione in settori di ricerca che vengono adeguatamente sviluppati nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche e per i quali tale Ente ha necessità di acquisire competenze. Di contro non sembra che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrebbe avvalersi in modo proficuo dell'apporto del personale in discorso.

A riprova di ciò sta il fatto che, per risolvere il problema in esame, in via

temporanea, il Consiglio nazionale delle ricerche e il citato Ministero hanno convenuto sulla opportunità che il personale predetto continuasse la sua attività nello ambito di tre istituti talassografici, in posizione di comando, ed hanno conseguentemente posto in essere tale comando.

Non è poi superfluo ricordare che fino al 1945 gli istituti in questione ed il relativo personale erano dipendenti dal Consiglio nazionale delle ricerche, e quindi con il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 439, e con la legge che oggi si propone, altro non si fa che ricondurre al loro originale alveo detti istituti, con il loro attuale personale.

Si precisa, infine, che:

a) la data del 13 agosto 1977 da cui ha effetto il trasferimento di ruolo del personale di cui trattasi, coincide con

quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 439, e cioè con quella in cui cooperativamente il personale stesso è passato alle dipendenze del Consiglio nazionale delle ricerche;

b) i ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche devono essere aumentati di un numero di posti pari a quello del personale trasferito, perché in essi non vi è oggi la necessaria capienza;

c) le disposizioni contenute nel terzo e nel quarto comma dell'articolo unico della presente proposta di legge riproducono analoghe disposizioni contenute nell'articolo 2, ultimo comma della legge 20 marzo 1975, n. 70, e quindi al personale in discorso non viene riservato alcun trattamento di tipo particolare.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il personale dipendente dagli Istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste, soppressi con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 439, ed incorporati nel Consiglio nazionale delle ricerche, può essere, a domanda, trasferito, con effetto dal 13 agosto 1977, dai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai corrispondenti ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche.

A tal fine i ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche sono aumentati di un numero di posti pari a quello del personale trasferito.

Al personale di cui al primo comma si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

L'eventuale maggiore trattamento economico fisso e continuativo è conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica di carriera.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.